



Città di Modica

E.I.

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 70 del - 4 MAR 2021

OGGETTO: Approvazione del Regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ex art.15-ter del Decreto Legge n.34/2019.

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 15,30 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

|                           |              | Presente | Assente |
|---------------------------|--------------|----------|---------|
| Abbate Ignazio            | Sindaco      | X        |         |
| Viola Rosario             | Vice Sindaco | X        |         |
| Aiello Anna Maria         | Assessore    | X        |         |
| Linguanti Giorgio         | Assessore    | X        |         |
| Lorefice Salvatore Pietro | Assessore    | X        |         |
| Monisteri Caschetto Maria | Assessore    | X        |         |
| Belluardo Giorgio         | Assessore    | X        |         |

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

✓

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 9832 del 02.03.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art.12 L.R. n.30/2000, e che la stessa non necessita di ulteriori pareri;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

E - L

PROPOSTA di DELIBERAZIONE  
 della GIUNTA COMUNALE  
 SETTORE III  
 Fiscalità Locale – Entrate



Prot. n. 9832 del 02 MAR. 2021

# Città di Modica

Oggetto:

*Approvazione del "Regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ex art. 15-ter del Decreto Legge n. 34/2019."*

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate  
 rag. Giovanni Blanco

Prémesso che l'art. 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 così come introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recita "Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazione certificata di inizio attività, uniche o condizionate concernenti attività commerciali o produttive, possono disporre, con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.";

Rilevato che la ratio della norma è quella di favorire il miglioramento della riscossione dei tributi locali subordinando il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio di attività commerciali o produttive alla verifica della regolarità del pagamento delle imposte da parte dei soggetti richiedenti;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento, atteso che in un'ottica di equità fiscale, sussiste la necessità di massimizzare la riscossione dei crediti tributari e che le disposizioni di cui trattasi sono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia;

Ritenuto, pertanto, utile ed opportuno, aderire alla possibilità offerta dalla norma summenzionata di procedere all'approvazione di specifico regolamento disciplinante la verifica della regolarità del pagamento dei tributi, locali da parte dei soggetti richiedenti al fine di migliorare l'efficacia delle azioni volte al recupero dell'evasione;

Visto il testo del Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Ritenuto, infine, di munire il presente provvedimento della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere, con la tempestività che il caso richiede, alla tempestiva applicazione della disciplina in argomento;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- l'OREL;
- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.*", convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.*"

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:


1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "*Regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ex art. 15-ter del Decreto Legge n. 34/2019.*", che si compone di 10 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di trasmettere al Consiglio Comunale apposita proposta di deliberazione relativa alla approvazione del "*Regolamento disciplinante misure di contrasto all'evasione dei tributi locali ex art. 15-ter del Decreto Legge n. 34/2019.*";

3) di dare atto che con la circolare n. 2/DF, prot. n. 41981 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "*Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.*", il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha precisato che "*Non devono, invece, essere trasmessi al MEF, tra gli altri, i seguenti atti: ... il regolamento di disciplina delle misure preventive per il contrasto dell'evasione dei tributi locali, adottato ai sensi dell'art. 15-ter del più volte menzionato D. L. n. 34 del 2019.*";

4) di munire la proponenda deliberazione, per le motivazioni di cui in premessa, della clausola della esecuzione immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (art. 12, comma 2, Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44).

Il Responsabile del Settore





Città di Modica

# REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15-TER D.L. N. 34/2019

*Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.", convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58*

## *Art. 15-ter*

### *Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*

1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

^^^^^^^^

- articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento
- articolo 2 - Definizione di irregolarità tributaria
- articolo 3 - Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria
- articolo 4 - Modalità di verifica in caso di nuove istanze
- articolo 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate
- articolo 6 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda
- articolo 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento
- articolo 8 - Informativa, termini, comunicazioni
- articolo 9 - Norma transitoria
- articolo 10 - Norma di rinvio

^^^^^^^^

#### Articolo 1

##### Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come introdotto dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune quali a titolo esemplificativo, e non esaustivo; tassa rifiuti, comunque denominata, ICI/IMU, TASI, COSAP, CIMP, canone unico.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa, comunque denominata, o di SCIA o che operino in assenza di titolo abilitativo.
7. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Ufficio preposto: è riferito agli uffici comunali che devono applicare il presente regolamento competenti al rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o alla segnalazione di certificati di inizio attività, le SCIA, uniche o condizionate;
  - b) Ufficio Tributi: è riferito all'ufficio che ha il compito di attestare la regolarità ovvero l'irregolarità nell'ambito dei tributi locali delle posizioni segnalate dall'Ufficio Preposto;
  - c) ditta: soggetto, persona fisica, titolare di impresa individuale, ovvero legale rappresentante, socio con potere di amministrazione o soggetto interno a società o associazione con poteri di rappresentanza e/o amministrazione, esercente attività commerciale o produttiva.

#### Articolo 2

##### Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura la situazione di irregolarità tributaria allorquando la ditta abbia un debito pari o superiore all'importo di € 500,00 (cinquecento/00), comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro onere accessorio, risultante dalle entrate ricomprese nel precedente art. 1 a seguito di:
  - a) emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, per omessa o infedele denuncia;
  - b) emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente per mancato o parziale pagamento;
  - c) parziale o mancato versamento per i tributi in autoliquidazione rispetto alla loro naturale scadenza;
  - d) parziale o mancato versamento per i tributi che vanno pagati in seguito ad avviso di pagamento;
  - e) avvio della riscossione coattiva.
2. La rilevanza dell'irregolarità è riferita alle procedure di cui al comma 1.
3. Se la pretesa è in contestazione l'eventuale sospensione della sua esecutorietà giudiziale ovvero amministrativa, costituisce un arresto alla procedura. In tal caso l'Ufficio Tributi attesterà detta situazione che non può costituire causa ostativa al prosieguo delle procedure.

4. Le situazioni che possono verificarsi sono quelle della richiesta iniziale, del rinnovo e della permanenza in esercizio:

- a) nel caso di prima richiesta ovvero di rinnovo, la sussistenza della "irregolarità tributaria" non consente il rilascio della licenza, autorizzazione, concessione, etc., ed è condizione ostativa al rilascio del titolo richiesto fino a quando detta irregolarità non verrà meno;
- b) nel caso della verifica in "permanenza" della regolarità, l'avvio del procedimento è su iniziativa dell'Ufficio Preposto con apposite comunicazioni all'Ufficio Tributi per verificare eventuali morosità sopravvenute rispetto alla data del rilascio o del rinnovo.

#### Art. 3

##### Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria

1. La verifica per il conseguimento delle finalità del presente regolamento è effettuata:

- a) nell'ambito dell'istruttoria avviata ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il sub-ingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti;
- b) nell'ambito dell'attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività;
- c) nell'ambito di procedure di controllo d'ufficio, anche finalizzate al rispetto delle misure contenute nel presente regolamento;
- d) nell'ambito di controlli puntuali avviati su segnalazioni e/o esposti.

2. Non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi in favore delle ditte che si trovano in posizione di irregolarità tributaria come definita al precedente art. 2.

3. La verifica di regolarità è effettuata:

- a) nel caso di attività svolta da una persona fisica solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa;
- b) nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

4. Alle ditte che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

#### Articolo 4

##### Procedura di verifica in caso di nuove istanze

1. La modulistica avente ad oggetto la richiesta di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, deve essere integrata con l'introduzione di una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente attesta di essere in regola con i tributi comunali indicati all'art. 1, comma 2.

2. Prima del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'Ufficio Preposto chiede l'attestato di regolarità tributaria della ditta istante all'Ufficio Tributi che provvede entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Nel caso di attestazione di irregolarità tributaria, si attiva la seguente procedura:

I. l'Ufficio preposto notifica alla ditta interessata la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione;

II. decorso infruttuosamente il termine di cui al punto I., nei 15 giorni successivi l'Ufficio preposto emette il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento;

III. se la ditta interessata non regolarizza la propria posizione entro il predetto termine di novanta giorni, l'Ufficio Preposto dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

4. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l'avvenuta regolarizzazione, previa attestazione dell'Ufficio Tributi, l'Ufficio Preposto dispone l'ammissibilità dell'istanza o il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato ovvero, in caso contrario, dispone l'archiviazione definitiva.

5. Le ditte inadempienti possono regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione, o anche presentando all'Ufficio Tributi istanza di rateizzazione. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento entro il termine assegnato della prima rata e relativa presentazione all'Ufficio Tributi, il provvedimento di sospensione non sarà emesso o sarà revocato.

6. Il mancato pagamento di due rate del piano di rateizzazione, ove applicato ai sensi del comma 4, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento e l'Ufficio

Tributi da comunicazione della irregolarità tributaria all'Ufficio Preposto che procede con applicazione del comma 2. In tal caso la ditta inadempiente non può più accedere ad alcuna rateizzazione.

#### Articolo 5

##### Verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'Ufficio Preposto invia all'Ufficio Tributi l'elenco delle ditte titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive per i quali verificare la regolarità della posizione tributaria.
2. Nel caso di attestazione di irregolarità tributaria, si attiva la procedura indicata al precedente art. 4, comma 3 e seguenti.

#### Articolo 6

##### Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo d'azienda

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio Preposto, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

#### Articolo 7

##### Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli Uffici Comunali competenti, Ufficio Preposto e Ufficio Tributi, e gli eventuali concessionari, procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

#### Articolo 8

##### Informativa, termini, comunicazioni

1. I termini temporali indicati nel presente regolamento si intendono espressi in giorni naturali e consecutivi e con decorrenza dalla data di ricezione da parte del destinatario.
2. Il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca di un'autorizzazione, licenza o concessione costituiscono procedimento amministrativo e, come tali, devono rispettare la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."*) e la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 (*"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa."*).
3. Gli uffici comunali che sono qualificati "Ufficio preposto" devono predisporre apposita informativa in ordine alle disposizioni del presente regolamento in modo che sia visibile all'utenza interessata.
4. Tutte le comunicazioni relative alle procedure oggetto del presente regolamento tra gli uffici comunali, con i soggetti terzi affidatari della gestione dei tributi, con il concessionario e con le ditte potranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (pec).

#### Articolo 9

##### Norma transitoria

1. Alle procedure in corso di esecuzione per le quali non è stato emesso il provvedimento finale alla data di entrata in vigore approvazione del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Alle procedure definite tra la data di approvazione del presente regolamento e la sua entrata in vigore, l'Ufficio Preposto può avviare la procedura prevista al precedente art. 5.

#### Articolo 10

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale.



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.


|   |
|---|
| Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: <b>favorevole /sfavorevole</b><br>Modica, li <u>02/3/2021</u><br><br><b>Il Responsabile del Settore</b>   |
| Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: <b>favorevole /sfavorevole</b><br>Modica, li <u>03.03.2021</u><br><br><b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b>   |
| Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016.<br><br>Modica, li _____<br><br><b>Il Responsabile del Settore Finanziario</b> |

La proposta infra riportata si compone di n. 3 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto  
L'Assessore al ramo  


**Il Responsabile proponente**  


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 70  
del - 4 MAR 2021'.

**Il Segretario Comunale**  


Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 5 MAR 2021 al 20 MAR 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale